



Bollettino
Anno III - n. 7

Luglio 2008

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino

Anno III - n. 7

Luglio 2008

Agosto 2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP

via del Quirinale, 21 • 00187 Roma

tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206

www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
	Provvedimento n. 2611 del 2 luglio 2008	
	Contributo di vigilanza anno 2008 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il versamento	5
	Provvedimento n. 2612 del 3 luglio 2008	
	Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari	8
	Provvedimento n. 2613 del 3 luglio 2008	
	Istituzione di una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e nomina dei componenti.	10
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	13
	Provvedimento n. 2614 del 4 luglio 2008	
	Autorizzazione a Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, ad assumere una partecipazione rilevante in Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia.....	15
	Provvedimento n. 2615 del 4 luglio 2008	
	Fusione per incorporazione di UBI Partecipazioni S.p.A. in UBI Assicurazioni S.p.A. entrambe con sede in Milano	17
	Provvedimento n. 2616 del 4 luglio 2008	
	Fusione per incorporazione della società Ras Tutela Giudiziaria S.p.A., con sede in Milano, in Allianz S.p.A., con sede in Trieste.	18
	Provvedimento n. 2617 del 4 luglio 2008	
	Autorizzazione a Helvetia Holding AG, con sede in San Gallo (Svizzera), ad assumere, per il tramite di Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft A.G., con sede in San Gallo (Svizzera), il controllo totalitario di Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).....	20
1.2.1	PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	22
	Autorizzazione a Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Arfinet s.r.l.....	22
	Autorizzazione a Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Apta Immobiliare s.r.l.	22
2.	ASSETTI PROPRIETARI	23
2.1	ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (LUGLIO 2008)	25
3.	PARTECIPAZIONI.....	27
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (LUGLIO 2008).....	29

4.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	31
4.1	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i>	33
5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	93
5.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	95
6.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	97
	Parere del 24 luglio 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Assieme s.r.l. da parte di Bancassurance Popolari S.p.A.	99
7.	ALTRE NOTIZIE.....	103
7.1	<i>AVVISI E COMUNICATI DELL'ISVAP</i>	105
	Deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma del primo piano di riparto parziale della Delta S.p.A.....	105
7.2	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	105
	Trasferimento della sede sociale di Quadrifoglio Vita S.p.A.	105
	Modifica della denominazione sociale di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A., con sede in Milano.	105
	Modifica della denominazione sociale di Assicuratrice Edile S.p.A., con sede in Milano.	105
7.3	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	106
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	106

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2611 del 2 luglio 2008

Contributo di vigilanza anno 2008 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il versamento

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e l'articolo 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del citato d.lgs. n. 209/2005;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato d.lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2008 con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi ed è stata demandata all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

Dispone

Art. 1

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 6 giugno 2008, la misura del contributo a carico degli intermediari è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a 1. persone fisiche	€	55,00
a 2. persone giuridiche	€	255,00

<u>b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)</u>	
b 1. persone fisiche	€ 55,00
b 2. persone giuridiche	€ 255,00
<u>c) sezione C (produttori diretti)</u>	
	€ 15,00
<u>d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)</u>	
d 1. banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€ 10.000,00
d 2. banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€ 8.000,00
d 3. banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€ 6.000,00
d 4. banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€ 5.000,00
d 5. banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.	€ 2.000,00

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 6 giugno 2008, la misura del contributo dovuto dai periti assicurativi è stabilita in € 40,00.

Art. 2

(Termini di pagamento)

1. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato entro il 31 luglio 2008 dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e dai periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2008.

Art. 3

(Modalità di pagamento)

1. Ad eccezione degli istituti credito iscritti nella sezione D del RUI, il versamento è effettuato utilizzando l'apposito bollettino MAV precompilato allegato all'avviso di pagamento che la società Equitalia Gerit S.p.A., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun intermediario e perito, secondo le seguenti modalità:
- a) senza addebito di commissioni:
 - a 1. presso tutte le filiali di qualsiasi azienda di credito o tramite *home banking*;
 - a 2. presso gli sportelli dell'agente di riscossione della provincia di Roma;
 - b) con addebito di commissioni:
 - b 1. presso gli uffici postali;
 - b 2. presso le ricevitorie SISAL tramite il tagliando precompilato allegato al bollettino MAV;
 - b 3. attraverso carta di credito collegandosi al sito www.equitaliagerit.it (previa registrazione) o telefonando al numero verde del Call Center 800 422 687;
 - b 4. mediante domiciliazione bancaria contattando il Call Center al numero sopra indicato e prenotando il pagamento delle successive fatturazioni con addebito sul proprio c/c bancario alle condizioni concordate con la propria banca.
2. Nel caso degli istituti di credito iscritti nella sezione D del RUI, il versamento è effettuato tramite bonifico bancario su un apposito c/c intestato a Equitalia Gerit S.p.A. specificato nell'avviso di pagamento che la società incaricata della riscossione dei contributi provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun istituto di credito.

3. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.equitaliagerit.it (previa registrazione).

Art. 4

(Riscossione coattiva e cancellazione dal RUI e dal Ruolo Periti)

1. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private nonché l'avvio della procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del citato Codice.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2612 del 3 luglio 2008

Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 331, comma 3, concernente la procedura e i criteri per la nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, così come modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP del 26 novembre 2007, n. 2564, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII, capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l'articolo 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento ISVAP del 16 gennaio 2007, n. 2498 concernente la nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTA la nota del 5 giugno 2008 con la quale l'avv. Michele Greco, componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari in qualità di esperto in materia assicurativa, ha chiesto di essere sollevato dal predetto incarico;

VISTA la accettazione di tale richiesta in data 10 giugno 2008;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione del componente avv. Michele Greco mediante designazione di un nuovo componente esperto in materia assicurativa;

AVENDO GIA' SENTITO, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative con riguardo al provvedimento di nomina dei componenti esperti in materia assicurativa del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e utilizzando le risultanze di tali audizioni;

RITENUTA, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza in capo al sostituto dei requisiti di legge;

VISTA la delibera assunta nella riunione del Consiglio del 2 luglio 2008

Dispone

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'avv. Benedetto Farsaci viene nominato componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari in qualità di membro esperto in materia assicurativa, in sostituzione dell'avv. Michele Greco.

Art. 2

Il mandato dell'avv. Benedetto Farsaci ha termine di scadenza corrispondente a quello dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari nominato con provvedimento ISVAP del 16 gennaio 2007, n. 2498. Il mandato è rinnovabile per una sola volta a norma di legge.

Art. 3

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità ed è efficace a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2613 del 3 luglio 2008

Istituzione di una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e nomina dei componenti.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 331, comma 3, concernente la procedura e i criteri per la nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII, capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare: a) l'articolo 5, comma 1, recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia; b) l'articolo 5, comma 3, che prevede la possibilità per l'ISVAP di disporre, con proprio provvedimento, al fine di garantire l'efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'articolazione del Collegio al massimo in tre Sezioni con incremento, fino ad un massimo di nove, del numero complessivo dei suoi componenti; c) l'articolo 5 *bis*, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle sezioni del Collegio di garanzia;

SENTITE, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;

RITENUTA, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza, in capo ai membri designati, dei requisiti di legge;

VISTE le delibere assunte nelle riunioni del Consiglio del 15 gennaio 2007 e del 2 luglio 2008

Dispone

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 5 comma 3 del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, è istituita la seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, della quale fanno parte:

- avv. Ettore Torri, in qualità di Presidente;
- avv. Luigi Desiderio, in qualità di membro esperto in materia assicurativa;
- dr. Domenico Fumagalli, in qualità di membro esperto in materia assicurativa.

Art. 2

Il mandato dei componenti ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 3

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità ed è efficace a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2614 del 4 luglio 2008

Autorizzazione a Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, ad assumere una partecipazione rilevante in Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza del 12 maggio 2008, integrata da ultimo in data 23 giugno 2008, con la quale Società Reale Mutua di Assicurazioni ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di una partecipazione rilevante, pari al 50%, in Credemassicurazioni s.p.a., con sede in Reggio Emilia;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 luglio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad assumere una partecipazione rilevante, pari al 50%, in Credemassicurazioni s.p.a., con sede in Reggio Emilia.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2615 del 4 luglio 2008

Fusione per incorporazione di UBI Partecipazioni S.p.A. in UBI Assicurazioni S.p.A. entrambe con sede in Milano

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazioni delle fusioni;

VISTI il decreto ministeriale 13 febbraio 1987 ed i successivi provvedimenti autorizzativi rilasciati a Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari, 12 ;

VISTA l'istanza del 30 aprile 2008 con la quale UBI Partecipazioni S.p.A. e UBI Assicurazioni S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di UBI Partecipazioni S.p.A. in UBI Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

ACCERTATO che la società incorporante UBI Assicurazioni S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'incorporante UBI Assicurazioni S.p.A.;

RILEVATO che l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 luglio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di UBI Partecipazioni S.p.A in UBI Assicurazioni S.p.A con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(GiancarloGiannini)

Provvedimento n. 2616 del 4 luglio 2008

Fusione per incorporazione della società Ras Tutela Giudiziaria S.p.A., con sede in Milano, in Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazioni delle fusioni;

VISTO il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2005, n. 2398 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Allianz S.p.A. con sede in Trieste, Largo Ugo Imeri 1;

VISTI il decreto ministeriale 23 aprile 1988 ed i successivi provvedimenti autorizzativi rilasciati a Ras Tutela Giudiziaria S.p.A., con sede in Milano, Via di Corso Italia, 23;

VISTA l'istanza del 5 febbraio 2008, con cui le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della società Ras Tutela Giudiziaria S.p.A. in Allianz S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo il 26 giugno 2008;

VISTE le delibere assunte in data 27 e 30 novembre 2007 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Allianz S.p.A. e di Ras Tutela Giudiziaria S.p.A. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

PRESO ATTO dell'iscrizione delle citate delibere nel Registro delle Imprese di Milano in data 4 e 5 dicembre 2007;

ACCERTATO che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'incorporante Allianz S.p.A.;

RILEVATO l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 luglio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Ras Tutela Giudiziaria S.p.A., con sede in Milano, in Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2617 del 4 luglio 2008

Autorizzazione a Helvetia Holding AG, con sede in San Gallo (Svizzera), ad assumere, per il tramite di Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft A.G., con sede in San Gallo (Svizzera), il controllo totalitario di Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTE le istanze del 27 marzo e del 23 giugno 2008 con le quali Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft A.G. ed Helvetia Holding AG, entrambe con sede in San Gallo (Svizzera) hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, rispettivamente in via diretta ed in via indiretta, il controllo totalitario di Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI);

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 luglio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Helvetia Holding AG, con sede in San Gallo (Svizzera), è autorizzata ad assumere, per il tramite di Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft A.G., con sede in San Gallo (Svizzera), il controllo totalitario di Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione a Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Arfinet s.r.l..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 2 luglio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Arfinet s.r.l..

* * * * *

Autorizzazione a Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Apta Immobiliare s.r.l..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 24 luglio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Apta Immobiliare s.r.l..

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (LUGLIO 2008)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209¹ e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20², nel mese di luglio 2008.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
DWS VITA	Deutsche Asset Management Italy S.p.A.	Zurich Investments Life S.p.A.	Deutsche Bank	Zurich Financial Services

¹ In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

² Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).

3. PARTECIPAZIONI

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (LUGLIO 2008)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
458/2008	03/06/2008	Assicurazioni Generali	VENICE S.R.L. assunzione del controllo indiretto
470/2008	10/06/2008	Assicurazioni Generali	ENEL S.P.A. variazione in aumento
466/2008	19/05/2008	Aurora	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
478/2008	07/07/2008	Bancassurance Popolari	ASSIEME S.R.L. assunzione del controllo
460/2008	03/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
461/2008	04/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
462/2008	11/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
465/2008	13/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
472/2008	16/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
473/2008	17/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
475/2008	19/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	ALLIANZ SE variazione in aumento

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
476/2008	20/06/2008	Fata Assicurazioni Danni	ALLIANZ SE variazione in aumento
463/2008	12/06/2008	Fata Vita	ERG S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
468/2008	06/06/2008	Fondiarìa - Sai	ITALIBERIA INVERSIONES FINANCIERAS SL variazione in aumento
474/2008	19/06/2008	Fondiarìa - Sai	COMMERZBANK A.G. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
459/2008	03/06/2008	Genertel	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
464/2008	13/06/2008	Genertel	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
469/2008	09/06/2008	Ina Assitalia	ENEL S.P.A. variazione in aumento
471/2008	13/06/2008	Ina Assitalia	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
467/2008	30/05/2008	Vittoria Assicurazioni	VITTORIA IMMOBILIARE S.P.A. variazione in aumento
477/2008	23/06/2008	Vittoria Assicurazioni	GIMA FINANCE S.A. variazione in aumento

4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 173 del 3 luglio 2008	Decisione della Commissione dell'8 aprile 2008 che modifica la decisione 2001/781/CE che istituisce un manuale degli organi riceventi ed un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.
L 177 del 4 luglio 2008	Regolamento (CE) N. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
C 187 E del 24 luglio 2008	Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 su "Legiferare meglio nell'Unione Europea"
C 187 E del 24 luglio 2008	Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 su "Legiferare meglio: applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità"
C 187 E del 24 luglio 2008	Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 sulla strategia per la semplificazione del contesto normativo
C 187 E del 24 luglio 2008	Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti.

C 187 E del 24 luglio 2008	Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico : superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una migliore attuazione ed applicazione.
C 187 E del 24 luglio 2008	Risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2007 sul Libro Verde concernente la revisione dell'acquis relativo ai consumatori

6. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 24 luglio 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Assieme s.r.l. da parte di Bancassurance Popolari S.p.A..

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 9 luglio 2008, prot. n. 0035452, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito all'acquisizione della società di intermediazione assicurativa Assieme s.r.l. da parte di BancAssurance Popolari S.p.A. (di seguito BAP Vita).

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di BAP Vita, già detentrica del 30% del capitale sociale dell'agenzia assicurativa Assieme s.r.l., dell'ulteriore quota partecipativa del 21%¹. A seguito dell'operazione, BAP Vita deterrà il 51% del capitale sociale di Assieme s.r.l. ed il residuo sarà detenuto da Confartigianato Arezzo (20%), da Sapri Brokers s.r.l. (19%) e da Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia (10%).

2. Soggetto acquirente

Banca Etruria, che controlla BAP Vita con una quota del 90% (il residuo 10% è detenuto da *Natixis Assurances S.A.*), è a capo dell'omonimo gruppo creditizio e svolge attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito. Il gruppo opera con 176 sportelli ubicati prevalentemente in Toscana e nelle regioni dell'Italia centrale.

Da un punto di vista assicurativo, si precisa che Banca Etruria è attiva:

- nel settore delle assicurazioni sulla vita, attraverso BAP Vita, autorizzata con Provvedimento Isvap del 9 febbraio 2001 n. 1794 all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI;
- nel settore delle assicurazioni danni, attraverso *BancAssurance Popolari Danni S.p.A.*²(di seguito BAP Danni), società autorizzata con Provvedimento Isvap del 14 marzo 2008 n. 2595 nei rami 1. infortuni, 2. malattia, 8. incendio ed elementi naturali, 9. altri danni ai beni, 16. perdite pecuniarie di vario genere.

¹ Il 21% del capitale sociale di Assieme s.r.l. è all'attualità detenuto per il 16% da Confartigianato Arezzo e per il 5% da Gialli Enzo.

² BAP Danni è detenuta per il 51% da Banca Etruria e per il 49% da BAP Vita.

Per quanto strettamente di competenza, quest'Autorità ha rilevato che l'operazione in parola non comporta elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione di BAP Vita e, con lettera del 30 maggio 2008, ha autorizzato quest'ultima (ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Codice delle Assicurazioni) ad assumere il controllo di Assieme s.r.l. L'operazione si è perfezionata in data 7 luglio 2008.

Per completezza, si riportano di seguito i dati attinenti esclusivamente la produzione assicurativa vita del gruppo Banca Etruria, in quanto BAP Danni, come sopra evidenziato, è stata autorizzata solo di recente.

Nel 2007, la produzione assicurativa (portafoglio diretto italiano) di BAP Vita è stata pari a 86 milioni di euro circa, con una quota di mercato dello 0,1% circa. La produzione della compagnia si è concentrata sul ramo I (64 milioni di euro circa - quota di mercato 0,2%), inferiore la raccolta negli altri rami (11,6 milioni di euro - quota di mercato 0,3% circa nel ramo V e 9,4 milioni di euro - quota di mercato 0,03% nel ramo III).

3. Soggetto acquisito

Assieme s.r.l. è un'agenzia assicurativa plurimandataria che fornisce assistenza, consulenza e promozione assicurativa alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese associate. La società è iscritta al Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), nella sezione A- agenti n. A 000180148 e svolge la propria attività per le seguenti imprese:

- SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.;
- Assimoco Vita S.p.A.;
- Assimoco S.p.A.;
- Zurich Investment Life S.p.A.;
- SASA Vita S.p.A.;
- Arag Ass.ni rischi automobilistici e generali S.p.A.;
- Zurich Ins. Company S.A.- Rapp. Gen. per l'Italia.

4. Definizione dei mercati rilevanti

I mercati interessati all'operazione in parola sono quelli della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

5. Mercato della distribuzione

BAP Vita, a tutto il quarto trimestre 2007, ha distribuito i propri prodotti vita attraverso il canale bancario del gruppo di appartenenza nonché della Banca Popolare di Roma, della Banca Agricola Popolare di Ragusa, della Banca Lombarda, Banca Popolare di Marostica, della Banca di Anghiari e Stia, della Banca Federico del Vecchio e della Banca Popolare delle Province Molisane. A livello provinciale nel 2007 le quote di mercato sono risultate irrilevanti: la compagnia, presente soprattutto nel centro Italia e principalmente in Toscana, ha registrato la quota di mercato più alta nella provincia di Omissis (Omissis %), mentre nelle altre province le quote di mercato risultano inferiori al Omissis %, con una punta lievemente più alta a Omissis (Omissis %).

Con l'operazione in parola, il gruppo Banca Etruria, attraverso l'acquisizione dell'agenzia Assieme s.r.l., rafforzerebbe il proprio potenziale distributivo.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo vita, questa Autorità, considerate le esigue quote di mercato detenute da BAP Vita, ritiene che l'operazione di acquisizione di Assieme s.r.l. da parte della stessa non sia idonea a modificare gli assetti preesistenti nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

7. ALTRE NOTIZIE

7.1 AVVISI E COMUNICATI DELL'ISVAP

Deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma del primo piano di riparto parziale della Delta S.p.A.

Si da notizia che in data 8 luglio 2008 il commissario liquidatore della Delta S.p.A. con sede in Roma, Via dei Banchi Vecchi 102 in liquidazione coatta amministrativa, avv. Giovanni Blasi, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma del primo piano di riparto parziale della suddetta società con la relazione del comitato di sorveglianza, come da autorizzazione Isvap del 24 aprile 2008.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, del 15 luglio 2008.

7.2 MODIFICHE STATUTARIE

Trasferimento della sede sociale di Quadrifoglio Vita S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 28 maggio 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 28 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Quadrifoglio Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda il trasferimento della sede sociale da Bologna a Roma.

* * * * *

Modifica della denominazione sociale di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A., con sede in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 2 luglio 2008, ha approvato la modifica statutaria deliberata in data 3 giugno 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda la variazione della denominazione sociale in "Zurich Life and Pensions S.p.A..".

* * * * *

Modifica della denominazione sociale di Assicuratrice Edile S.p.A., con sede in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 16 luglio 2008, ha approvato la modifica statutaria deliberata in data 10 giugno 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Assicuratrice Edile S.p.A.. Tale modifica riguarda la variazione della denominazione sociale in "SACE Surety S.p.A..".

7.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2005 giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno III - N. 7
Luglio 2008
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2008

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001
Intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Funzione Arte/Editoria
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma
Contatti:

- abbonamenti	0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico	0685082147 – 0685082591
- fax	0685084117
- e – mail	venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.

[illegible]

1. **Introduction:** The study aims to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare workers.

2. **Methodology:** A cross-sectional survey was conducted among healthcare workers in various hospitals and clinics. The survey included questions about demographic information, work-related factors, and mental health symptoms.

3. **Results:** The study found that a significant proportion of healthcare workers reported symptoms of anxiety, depression, and stress. Factors such as long working hours, exposure to COVID-19 cases, and lack of social support were associated with higher levels of mental distress.

4. **Conclusion:** The findings highlight the need for mental health support and interventions for healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Further research is needed to explore the long-term effects and develop effective coping strategies.